



VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO

costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019

N. 9-2022



Seduta del 6 giugno 2022



Il giorno 6 giugno 2022, alle ore 12:45, a seguito di convocazione prot. n. 17378 del 2 giugno 2022, si è riunito, in modalità esclusivamente telematica, con collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, il Senato Accademico di questo Politecnico, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “*Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile*”. Parere
2. Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “*Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing*”. Parere

	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Il Senato Accademico è così costituito:			
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore vicario	✧		
Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
Prof. Gennaro BOGGIA Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	✧		
Prof. Giuseppe CARBONE Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	✧		
Prof. Leonardo DAMIANI Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	✧		
Prof. Carlo MOCCIA Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	✧		



Prof. Pietro MASTRORILLI Professore ordinario (Aree CUN 01, 02, 03)	✧		
Prof. Michele MOSSA Professore ordinario (Area CUN 08)	✧		
Prof. Luigi TRICARICO Professore ordinario (Area CUN 09)	✧		
Prof.ssa Francesca CALACE Professore associato	✧		
Prof. Luca DE CICCO Professore associato	✧		
Prof. Marco TORRESI Professore associato	✧		
Dott. Giuseppe DEVILLANOVA Ricercatore	✧		
Dott.ssa Laura GRASSINI Ricercatore	✧		
Sig. Luigi D'ELIA Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario	✧		
Dott. Vitantonio MARTINO Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario	✧		
Dott. Giuseppe DELL'AVVOCATO Rappresentante dottorandi	✧		
Sig.ra Giuliana FASCIANO Rappresentante studenti		✧	
Dott. Cosimo PISCOPO Rappresentante studenti		✧	
Sig. Enrico SPADAVECCHIA Rappresentante studenti	✧		

Alle ore 12:50, sono collegati il Magnifico Rettore, il Prorettore Vicario Ficarelli, i Senatori Accademici Boggia, Calace, Damiani, De Cicco, D'Elia, Dell'Avvocato, Devillanova, Grassini, Mastrorilli, Moccia, Mossa, Spadavecchia, Torresi, Tricarico. È, inoltre, collegato, quale segretario verbalizzante, il Direttore Generale Dott. Spataro, con l'ausilio del Dott. Mangialardi, dell'Ufficio Organi Collegiali e Relazioni Sindacali.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Senato Accademico.

Ai fini del presente verbale, si precisa che il Rettore e il Direttore Generale sono presso la sede del Politecnico di Bari, in Bari alla via Giovanni Amendola 126/B.



COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022 "Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026", di seguito riportato:

Articolo 1

(Criteri di riparto delle risorse)

1. A valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", le



risorse destinate alla attivazione dei seguenti piani straordinari di reclutamento di professori universitari, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e di personale tecnico amministrativo:

piano straordinario	Anno	Euro (milioni)
A	2022	75
	Dal 2023	300
B	Dal 2024	340
C	Dal 2025	50
D	Dal 2026	50
totale	Dal 2026	740

2. Il corrispondente contingente assunzionale per le Istituzioni relativo a ciascun piano straordinario, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia.

3. Le risorse destinate a ciascun piano straordinario ed il corrispondente contingente assunzionale espresso in termini di punti organico sono ripartiti fra le Istituzioni secondo i seguenti criteri:

a) 3 punti organico sono attribuiti a tutte le Istituzioni per ciascuno dei piani straordinari di cui alle lettere A e B e 0,5 punti organico sono attribuiti per ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. C e D;

b) I restanti punti organico sono attribuiti nel seguente modo:

i. il 60% viene attribuito proporzionalmente all'indicatore della qualità della ricerca concernente l'ultima VQR disponibile con riferimento al piano straordinario di cui alla lett. A e il 50% viene attribuito proporzionalmente all'indicatore della qualità della ricerca concernente l'ultima VQR disponibile con riferimento a ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. B, C e D;

ii. il 30% viene attribuito proporzionalmente all'indicatore della qualità delle politiche di reclutamento concernente l'ultima VQR disponibile con riferimento al piano straordinario di cui alla lett. A e il 40% viene attribuito proporzionalmente all'indicatore della qualità delle politiche di reclutamento concernente l'ultima VQR disponibile con riferimento a ciascuno dei piani straordinari di cui alle lett. B, C e D;

iii. il 10% in proporzione al numero di docenti (professori e ricercatori) e di unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo, compresi i CEL, in servizio presso ciascuna Istituzione, ponderato con un coefficiente K inversamente proporzionale al rapporto studenti docenti. Sono a tal fine considerati gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato.

rapporto studenti/docenti (X)	coeff. moltiplicativo
$X < 15$	1
$15 \leq X < 30$	1,5
$X \geq 30$	2

Articolo 2

(Utilizzo delle risorse)

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnicoamministrativo, utilizzando la seguente tabella di corrispondenza:

QUALIFICA*	PUNTO ORGANICO
I FASCIA	1
II FASCIA	0,7
RUB	0,5
DIRIGENTE	0,65
EP	0,4
D	0,3
C	0,25
B	0,2
CEL	0,2

*In caso di progressione interna, si considera la differenza del valore del punto organico rispetto alla qualifica di provenienza

2. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le sopraindicate risorse sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate

ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Tali procedure di reclutamento sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

3. Le assunzioni e le relative prese di servizio vanno attuate entro i termini appresso indicati con riferimento, rispettivamente, a ciascuno dei piani straordinari di cui all'articolo 1:

piano straordinario	Intervallo temporale reclutamento
A	1° ottobre 2022 - 31 ottobre 2024
B	1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2025
C	1° gennaio 2025 - 31 ottobre 2026
D	1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2027

4. La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l'ordine riportato nelle tabelle di assegnazione di cui al successivo articolo 3.

5. Nel caso di cessazione dei soggetti reclutati con le risorse del presente decreto, nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, le risorse che si rendono disponibili al termine sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovo personale, da effettuare non oltre 12 mesi, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

Articolo 3

(Assegnazione delle risorse)

1. Nella Tabella 1 allegata al presente decreto è riportata l'assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario A, sulla base degli indicatori IRFS e IRAS 2 relativi alla VRQ 2015-2019, nonché dei dati del personale docente e tecnico amministrativo in servizio al 31/12/2021 e degli studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021.

2. Con decreto del Ministro da adottarsi entro il primo quadrimestre dell'anno precedente a quello di riferimento, si provvede all'aggiornamento del presente decreto con riferimento a ciascuno dei piani straordinari B, C e D.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.



Il Rettore evidenzia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, contenente “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, sono stati introdotti i “*Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese*”. Attraverso l’introduzione dei ‘Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese’, il provvedimento legislativo mira a promuovere l’interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati, in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché a migliorare e ampliare l’offerta formativa universitaria, anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per garantire il cofinanziamento statale, alle iniziative che potranno al riguardo essere attivate, sono stati stanziati complessivamente 290 milioni di euro, di cui 20 milioni nel 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, che verranno ripartiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I ‘*Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese*’, in particolare, hanno l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa, con una particolare attenzione alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), anche integrate con discipline umanistiche e sociali. I ‘Patti’ pertanto mirano a promuovere l’interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati, in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, con particolare riferimento a quelle in cui è più sentita la necessità di colmare la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro.

I progetti possono anche prevedere iniziative per sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua e per promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Possono presentare la candidatura le Università con sede in regioni con parametri inferiori alla media nazionale in merito al numero di laureati, rispetto alla popolazione residente nella Regione interessata dal Patto, al tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea, al numero di laureati in Regione


diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella Regione interessata dal Patto territoriale.

Anche secondo quanto riferito dal Ministro dell'Università e della Ricerca, i patti territoriali hanno l'obiettivo di facilitare il dialogo tra università e contesto territoriale, con l'obiettivo di arginare il fenomeno delle asimmetrie tra differenti aree d'Italia nel sistema della formazione superiore. La misura prevede che i vari progetti, proposti e definiti dalle università che saranno capofila, siano sottoposti alla valutazione di una Commissione composta da cinque membri: due individuati dal MUR e gli altri tre indicati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Questi strumenti ripropongono il tema dell'aggregazione tra gli Atenei pugliesi, che dovrà essere sapientemente governata, per garantire al Politecnico un'adeguata collocazione.

A seguito delle comunicazioni del Rettore, si sviluppa un ampio dibattito su opportunità e profili problematici presentati sia dal piano straordinario sul reclutamento, sia dai c.d. patti territoriali, in cui interviene il Prof. Carbone, ponendo in particolare l'accento sulla necessità di preservare il "modello Poliba" da un'eventuale diluizione in un contesto generalista. Egli inoltre concorda con il Rettore sulla necessità di conservare uno sguardo all'esterno, al fine di migliorare sempre di più il livello qualitativo della ricerca. Il Senatore Accademico Dell'Avvocato concorda con il Prof. Carbone sull'attenzione da porre al modello aggregativo; Egli rammenta l'incombere della riforma del preruolo, rispetto al quale un'avvio non attento della programmazione potrebbe determinare criticità, in considerazione delle nuove "regole del gioco". Il Prof. Torresi interviene sulla questione della carenza di aule, richiamata dal Rettore, per il suo impatto sulla didattica: chiede se non sia immaginabile ridurre la durata delle lezioni a due ore, per aumentare gli *slot* disponibili. Il Rettore ricorda che la questione è allo studio del Delegato. Per tale ragione non è ancora disponibile il prossimo calendario. Sul tema, interviene la Senatrice Accademica Fasciano, che chiede se vi è un'ipotesi di conclusione dei lavori nelle aule. Il Rettore rappresenta che, a seguito di consultazione con l'impresa titolare dei lavori e l'ufficio competente, è prevedibile che le aule siano pronte entro il mese di settembre. Intervengono, quindi, i Proff. Mossa e Damiani, concordando anch'essi con il Prof. Carbone; il Prof. Damiani, per quanto riguarda la questione spazi, invita a fare un ragionamento più articolato sulle possibilità di sviluppo edilizio nei prossimi anni. Il Prof. Boggia rileva come il tema degli spazi richiede una soluzione urgente, oltre a una riflessione a medio termine.



 Politecnico di Bari		Senato Accademico n. 9 del 6 giugno 2022
P. 01 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione " <i>Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile</i> ". Parere

Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022, con riferimento alla partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di Spoke e Affiliato allo Spoke, al Centro Nazionale denominato "*Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - CN MS*", presentato a valere sull'area tematica Mobilità Sostenibile del D.M. MUR n. 3138 del 16.12.2021.

Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa alla Fase 2 "*Proposte integrali*" e alla "*Fase Negoziata*", giusta Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022, è necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MUR n. 3138 del 16.12.2021.

Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende partecipare alla Fondazione *de quo* con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come "*Enti Fondatori Pubblici vigilati*"

MUR” e che, in virtù di tale partecipazione, è tenuto al versamento di una quota pari a €100.000,00/anno per cinque anni.

Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede a Milano, aderiscono, tra gli altri, PoliTO, UniNA, La Sapienza, UniTO e UniMORE e vi partecipano, a vario titolo, soggetti privati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ENI, ENEL, Leonardo, Ferrovie dello Stato, Fincantieri e Ferrari.

Il Rettore riferisce che la Fondazione è finalizzata *“alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin-off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell’ambito della Mobilità Sostenibile”*.

Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Membri, l’Organo di controllo, il Revisore, il Direttore e il Program Research Manager.

Il Rettore rende inoltre noto che la sottoscrizione dell’atto costitutivo avrà luogo a Milano presso lo studio notarile ZNR in data 09.06.2022.

Il Rettore comunica che in pari data è prevista la nomina degli Organi sociali ai sensi dello Statuto della Fondazione *de quo* e che pertanto è necessario procedere alla proposta di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del costituendo Centro Nazionale.

Si dà quindi lettura dello Statuto, di seguito riportato:

STATUTO della FONDAZIONE

“Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”

Art. 1

Denominazione e sede

Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito “DD”), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 *“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”* finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento a Mobilità sostenibile, quale Key Enabling Technologies ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DD, è costituita una fondazione di partecipazione denominata “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile” (di seguito la “Fondazione”), quale Hub per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell’art. 2 del DD – dedicato alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico coerente con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, ai sensi dell’art. 4, punto 4, del DD.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 2

Scopo - Finalità - Attività

La Fondazione è costituita per la realizzazione del programma di ricerca richiamato al punto 2 dell’art. 4 del DD (di seguito il “Programma di Ricerca”) ed è finalizzata – ai sensi dell’art 1 comma 4 del DD – alla creazione e/o al



rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell'ambito della Mobilità Sostenibile.

La Fondazione:

- rappresenta – ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DD – il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca;
- svolge le attività di gestione e di coordinamento del Programma di Ricerca;
- riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca;
- verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte;
- potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo comma del DD, quali attività di brevettazione, studi, analisi e osservazioni di comune interesse;
- svolge attività relativa a processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologia e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici.
- svolge le attività di cui all'art. 1, comma 4, del DD.
- svolge ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per il quale è stata costituita.

La Fondazione svolge le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurare l'adempimento delle previsioni dell'art. 15 del DD.

Terminato il Periodo di Durata del Programma di Ricerca (come definito al successivo art. 3), la Fondazione svolgerà – sempre nell'ambito della Mobilità Sostenibile – le attività finalizzate:

- (i) alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca,
- (ii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati,
- (iii) a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e
- (iv) alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Essa potrà inoltre svolgere le attività strumentali ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od opportune ad assicurarne la realizzazione.

Art. 3

Durata della Fondazione – Durata del Programma

La Fondazione ha durata illimitata.

La durata di realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al punto 2 dell'art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell'art. 8, punto 3, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito "il Periodo di Durata del Programma").

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo Patrimoniale e Fondo di Gestione.



(A)

Il Fondo Patrimoniale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è apportato in sede di costituzione.

Esso è composto altresì

- da contributi alla Fondazione effettuati con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale.

(B)

Il Fondo di Gestione è costituito da:

- le ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri della Fondazione;
- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2017;
- da ogni finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatore Proponente,
- Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
- Enti Fondatori Privati,
- Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR,
- Enti Partecipanti Privati,

(di seguito, congiuntamente, i "Membri della Fondazione"), tutti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, e ciascuno coinvolto nel Programma di ricerca della Fondazione in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione ai sensi dell'art. 4 del DD.

Solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale), (i) il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR ed Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non potrà superare le 25 (venticinque) unità e (ii) il numero dei Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Enti Fondatori Privati e Enti Partecipanti Privati non potrà superare le 24 (ventiquattro) unità.

(A)

Fondatore Proponente

In relazione alla funzione svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, è Fondatore Proponente il Politecnico di Milano, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, Milano, quale Soggetto Proponente – ai sensi degli artt. 2, 4 ed 11 del DD – della proposta progettuale relativa al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile di cui al DD.

Il contributo del Fondatore Proponente è pari a quello previsto per gli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.

(B)



Enti Fondatori

Categorie di Enti Fondatori:

B1) Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR massimi 17 (diciassette) enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell'art. 2 del DD).

B2) Enti Fondatori Privati

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Fondatori Privati massimi 16 (sedici) enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici e privati che, altamente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'Agenda strategica per la ricerca dell'unione europea.

Contributi

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente dagli Enti Fondatori vigilati MUR ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Fondatori Privati.

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente dagli Enti Fondatori Privati ammonta ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere quattro volte la misura del contributo degli Enti Partecipanti Privati.

(C)

Enti Partecipanti

Categorie di Enti Partecipanti:

C1) Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR massimi 8 (otto) enti che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR (quali definiti ai punti 8 e 9 dell'art. 2 del DD).

C2) Enti Partecipanti Privati

Possono chiedere di essere ammessi alla categoria convenzionalmente in questo statuto definita degli Enti Partecipanti Privati massimi 8 (otto) enti che abbiano la qualifica di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca ovvero altri soggetti pubblici o privati che, altamente qualificati, svolgano attività di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'Agenda strategica per la ricerca dell'unione europea.

Contributi

Il contributo corrisposto dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso

impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Partecipanti Privati.

Il contributo corrisposto dagli Enti Partecipanti Privati in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno. Ogni successiva variazione dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto che il relativo ammontare deve rimanere pari ad un quarto del contributo degli Enti Fondatori Privati.

(D)

Miscellanea

Ripartizione dei Membri della Fondazione nelle rispettive categorie: limiti.

Durante il Periodo di Durata del Programma,

oltre al Fondatore Proponente:

- il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR non può superare le 24 (ventiquattro) unità;

- il numero complessivo degli Enti Fondatori Privati e degli Enti Partecipanti Privati e non può superare le 24 (ventiquattro) unità;

la ripartizione e le ammissioni dei Membri della Fondazione nelle rispettive categorie devono comunque garantire in ogni momento che il numero complessivo degli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e degli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR e del Fondatore Proponente sia in ogni caso maggiore del numero complessivo degli Enti Fondatori Privati e degli Enti Partecipanti Privati.

Contributi

Al termine del Periodo di durata del Programma, la misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

Ammissione ed esclusione di un Membro della Fondazione – Immodificabilità della compagine dei Membri della Fondazione nel Periodo di Durata della Fondazione.

L'ammissione di un Membro della Fondazione è decisa dall'organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso organo con istanza che dovrà comprovare il possesso dei criteri di ammissibilità elencati all'art. 7 del DD. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Membri della Fondazione.

Fino al termine del Periodo di Durata del Programma, ai sensi dell'art. 19 del DD, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni e/o incorporazioni.

Al termine del Periodo di Durata del Programma:

- l'ammissione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione - assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile; la ammissione è possibile allorché l'aspirante Membro della Fondazione dimostri il possesso dei requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;

- l'esclusione di un Membro è determinata dal Consiglio di Amministrazione con decisione - assunta a maggioranza dei suoi componenti – motivata ma non appellabile; la esclusione è possibile allorché un Membro della Fondazione abbia

perso i requisiti che, al termine del Periodo di Durata del Programma, saranno stati determinati dal Consiglio di Amministrazione;

Recesso di un Membro della Fondazione

Al termine del Periodo di Durata del Programma, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Membro che abbia esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Nulla spetta al Membro che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione al patrimonio della Fondazione.

Modifica categoria di appartenenza

Nel rispetto - fino al termine del Periodo di Durata del Programma - del numero limite di massimi 25 (venticinque) Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Fondatore Proponente, Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, gli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR, in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Amministrazione ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR.

Nel rispetto - fino al termine del Periodo di Durata del Programma - del numero limite di massimi 24 (ventiquattro) Membri della Fondazione appartenenti alle categorie di Enti Fondatori Privati ed Enti Partecipanti Privati, gli Enti Partecipanti Privati, in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Amministrazione ed assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Enti Fondatori Privati.

I Membri della Fondazione non possono versare nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 7 del DD.

Sede operativa

Tutti i Membri della Fondazione devono avere almeno una sede operativa sul territorio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

Art. 6

Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla *mission* della Fondazione, (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Sostenitori anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e tempestivamente comunicata all'aspirante Sostenitore.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

I Sostenitori possono riunirsi collegialmente nella Consulta dei Sostenitori che si costituisce con la partecipazione della maggioranza dei sostenitori iscritti nel libro dei Sostenitori (di cui al successivo art. 19) ed in regola con l'adempimento del proprio contributo; essa è presieduta dal più anziano di età tra i Sostenitori persone fisiche ed i rappresentanti dei Sostenitori persone giuridiche; la Consulta dei Sostenitori delibera a maggioranza degli intervenuti e può formulare proposte non vincolanti e pareri consultivi da presentare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 7

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'assemblea dei Membri della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore;
- il Direttore della Fondazione;
- il Program Research Manager.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e, precisamente, i loro componenti rimangono in carica fino alla data dell'assemblea convocata per la ricostituzione del nuovo organo.

Nei limiti di legge l'Assemblea può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto in un numero dispari da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Di essi:

- 1 (un) membro, è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente, ed assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;

gli altri componenti sono nominati dall'assemblea secondo quanto meglio specificato al successivo art. 10, con precisazione che:

- per metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR;
- per l'altra metà devono essere stati designati dagli Enti Fondatori Privati;

fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10;

il tutto fatta precisazione che:

- il designante – al momento della designazione – deve essere in regola con il pagamento del proprio contributo;



- almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo di amministrazione deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato;

- solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale),

il numero complessivo dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR deve, in ogni caso, essere superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata (Enti Fondatori Privati e Enti Partecipanti Privati), come specificato dall'art. 4, punto 4, del DD.

In prossimità della scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione in carica determina e comunica ai Membri della Fondazione – 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea convocata per le elezioni del nuovo consiglio e con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti in carica - il numero dei componenti del nominando nuovo Consiglio; in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione entro tale termine, si intende confermato per il nuovo Consiglio lo stesso numero di componenti di quello in scadenza.

Art. 9

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione, di funzioni direzionali in organizzazione pubbliche o privati o ambiti simili e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri e prevedere, ove se ne valuti la opportunità, limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell'art. 2391 del Codice Civile. I verbali contenenti l'assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Milano.

Entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di Mobilità Sostenibile e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;

b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.

Detto regolamento sarà trasmesso, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Milano.

Art. 10

Elezioni del Consiglio di Amministrazione



Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente avvengono mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Membri della Fondazione, con le modalità che seguono.

Ogni Membro della Fondazione ha diritto a presentare una lista.

Nessun Membro della Fondazione può (i) concorrere alla presentazione di più di una lista né (ii) proporre propri candidati in più liste.

Ciascuna lista deve:

- comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione meno uno;
- essere composta (i) per metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e (ii) per l'altra metà da candidati che devono essere designati dagli Enti Fondatori Privati;
- indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;
- contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla dimostrazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.

Le liste (ed i documenti integrativi) dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione non oltre 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per l'elezione del Consiglio. Quest'ultimo avrà l'onere di far pervenire ai Membri della Fondazione copia di tutte le liste presentate nei predetti termini.

Nessun Membro della Fondazione può votare più di una lista ed ogni Membro della Fondazione ha diritto ad un voto.

Risultano eletti consiglieri i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate, a condizione - solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale) - che essa includa un numero complessivo dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici e dagli Enti Partecipanti Pubblici che sia, in ogni caso, superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata.

Se, entro i termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle liste, non fosse presentata alcuna lista, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea, fermo restando - solo fino al termine del Periodo di Durata del Programma (e solo durante tale lasso temporale) - che, in ogni caso, il numero dei consiglieri designati dal Fondatore Proponente, dagli Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR e dagli Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR deve essere superiore al numero complessivo dei consiglieri di provenienza privata.

Art. 11

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione su designazione dell'Ente di cui il Consigliere era espressione.



I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio. Alla formalizzazione della sostituzione del Consigliere escluso o decaduto provvede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del Programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate da presente statuto o dalla legge.

Tra le altre attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione verifica – ai sensi dell'art. 4, comma 13, del DD – il conseguimento dei *milestones* e dei target previsti dal Programma di Ricerca finanziato.

Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- l'approvazione del bilancio;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente ed il programma dell'attività scientifica, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui al successivo art. 17;
- l'attribuzione all'Industrial Advisory Board di specifiche deleghe di approvazione dei Piani di Investimento connessi al Programma di Ricerca;

nonché assume, secondo quanto precisato al successivo articolo 13, delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione.

Art. 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In relazione alle delibere relative a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza pari a 3/4 dei suoi componenti. Tuttavia, l'adozione di tali delibere deve essere preventivamente sottoposta all'Assemblea al fine del rilascio un parere preventivo e non vincolante. L'eventuale diniego di tale parere assembleare comporta l'innalzamento del quorum deliberativo consiliare a 4/5 dei suoi componenti.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

Il Consiglio di Amministrazione designa – ove le relative funzioni non siano state assegnate dal medesimo Consiglio al Direttore della Fondazione - un Segretario del Consiglio, anche tra soggetti estranei al Consiglio, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Art. 14

Presidente - Direttore - Program Research Manager

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore Proponente.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- ii) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- iii) provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- iv) firma gli atti della Fondazione;
- v) dispone la predisposizione dello schema di bilancio, anche avvalendosi di consulenti esterni.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni e i poteri del Presidente saranno esercitati dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Direttore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore.

L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri del Direttore, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

Program Research Manager



Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Program Research Manager della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche; il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Program Research Manager.

L'incarico del Program Research Manager ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Program Research Manager svolge attività di gestione e coordinamento del Programma di Ricerca secondo quanto ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri del Program Research Manager, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.

Art. 15

Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza da parte del consigliere più anziano attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza spetta altresì al Direttore e anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati, anche esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali risultanti dal relativo atto di nomina che dovrà essere formalizzato con atto notarile.

Art. 16

Assemblea dei Membri della Fondazione

All'assemblea possono partecipare tutti i Membri della Fondazione nonché, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ed il Revisore.

Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione. Può essere convocata su richiesta di un terzo (1/3) dei Membri della Fondazione.

L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione, presso la sede della Fondazione o altrove in Italia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

L'assemblea:

- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;



- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente art. 10;
- procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore.

Ferma rimanendo la competenza consigliare in materia, all'Assemblea è inoltre richiesto un parere preventivo e non vincolante allorché il Consiglio di Amministrazione debba deliberare in relazione a (i) modifiche statutarie, (ii) scioglimento e liquidazione della Fondazione, e devoluzione del patrimonio, nonché (iii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione.

Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.

L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti.

L'assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario la persona a tale ufficio stabilmente nominata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, ove a tale ufficio nessuno sia stato chiamato, un soggetto, anche esterno alla Fondazione, designato dal Presidente della riunione.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trascritti nell'apposito libro verbali.

Art. 17

Comitato di Coordinamento degli Spoke - Industrial Advisory Board - International Advisory Board - ulteriori Comitati della Fondazione

Ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD il Consiglio di Amministrazione istituisce:

(A)

- il Comitato di Coordinamento degli Spoke, nominato dal Consiglio di Amministrazione in **massimi n. [.] componenti**, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DD, è l'organo che interagisce e coordina gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca, riportandone gli esiti al Consiglio di Amministrazione; è composto da Spoke Leader **(cioè da [TBC])**; alla prima riunione, l'organismo si dota di un Presidente.

(B)

- l'Industrial Advisory Board, che, nominato dal Consiglio di Amministrazione in **massimi n. [.] componenti**, supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e, in accordo con l'International



Advisory Board, fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca; svolge il ruolo di Comitato Investimenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione, approvando, su delega del Consiglio di Amministrazione, i piani di investimento relativi a progetti ad alta innovazione (quali Proof of Concept, Acceleration grants, startup intelligence o Flagship); i suoi componenti – espressi di norma dagli Enti Fondatori Privati che non hanno designato un consigliere della Fondazione in carica – dovranno essere selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti aventi comprovata competenza specifica sulla *vision* economica e di settore e su progetti ad alto impatto; devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti per i consiglieri di amministrazione della Fondazione.

Alla prima riunione, l'organismo si dota di un Presidente.

(C)

- l'International Advisory Board è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile da 7 (sette) ad 11 (undici) di membri esterni;

i componenti devono essere persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione; la procedura di selezione dei componenti deve assicurare la qualità scientifica e l'indipendenza dei suoi componenti;

l'organismo svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica, anche in accordo con l'Industrial Advisory Board, sugli obiettivi prefissati, sull'impatto e su protocolli di attività scientifiche di ricerca e sul programma di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali.

(Miscellanea)

Il funzionamento dei predetti comitati, nonché di ulteriori comitati che il Consiglio di Amministrazione decidesse di istituire, saranno disciplinati da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente trasmessi alla Prefettura di Milano.

I Comitati decadono con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, e rimangono in carica per le funzioni programmate fino alla nomina dei nuovi Comitati.

Art. 18

Organo di controllo e revisore unico

La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Collegio Sindacale deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore provvede l'assemblea.

Art. 19

Libri della Fondazione



I libri che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei Membri della Fondazione;
- il libro dei Sostenitori;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
- il libro del Revisore Legale.

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione a cura del Direttore della Fondazione.

Art. 20

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 21

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Ferme le disposizioni del DD in relazione ai fondi da assegnare alla Fondazione ed alla loro destinazione, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 22

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione, terminato il Periodo di Durata del Programma e salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dall'organo deliberante nel rispetto delle generali finalità della Fondazione.

Art. 23

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 24

Controversie - Foro competente

Il Tribunale di Milano è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

Art. 25

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

I Membri della Fondazione e i Sostenitori e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio nonché delle eventuali policy interne di cui la Fondazione dovesse dotarsi per la prevenzione dei rischi di corruzione e riciclaggio connessi alle attività della Fondazione stessa.

La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR;
- VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali" di R&S su alcune *Key Enabling Technologies* da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (DM MUR n. 3138 del 16.12.2021);
- PRESO ATTO dell'adesione del Politecnico di Bari al Centro Nazionale denominato "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CN MS" a valere sull'area tematica Mobilità Sostenibile del DM MUR n. 3138 del 16.12.2021;
- VISTA la delibera del CdA di Ateneo seduta del 24.02.2022 - 01.03.2022;
- VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S";
- VISTA la bozza di Statuto della costituenda Fondazione di Partecipazione denominata "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile";
- PRESO ATTO che il 09.06.2022 è fissata la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e che in pari data è prevista la nomina degli Organi sociali ai sensi dello Statuto della Fondazione *de quo*;
- CONSIDERATO che si rende necessario procedere entro la data del 09.06.2022 alla proposta di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del costituendo Centro Nazionale;
- PRESO ATTO dell'interesse del Politecnico di Bari a partecipare alla Fondazione in argomento con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come "Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR";
- UDITA la relazione del Rettore;

DELIBERA

all'unanimità, di esprimere parere favorevole in merito alla partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile", con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come "Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR".





P. 02 OdG	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione di Partecipazione “ <i>Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing</i> ”. Parere
----------------------------	--	---

Il Rettore rammenta quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022, con riferimento alla partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di Spoke e Affiliato allo Spoke, al Centro Nazionale denominato “*Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing, CN HPC*” presentato a valere sull’area tematica “*Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni*” del DM MUR n. 3138 del 16.12.2021.

Il Rettore riferisce che, a seguito della valutazione positiva della proposta da parte del MUR e di ammissione della stessa alla Fase 2 “*Proposte integrali*” e alla “*Fase Negoziale*”, giusta Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022, è necessario procedere alla costituzione della Fondazione di Partecipazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MUR n. 3138 del 16.12.2021.

Il Rettore rappresenta che il Politecnico di Bari intende aderire alla Fondazione *de quo* in qualità di soggetto fondatore partecipante e che in virtù di tale partecipazione è tenuto al versamento di una quota pari a € 25.000,00/anno per cinque anni.

Il Rettore riferisce che alla Fondazione di cui trattasi, avente sede a Bologna, aderiscono, tra gli altri, PoliTO, UniNA, UniBO, UniTO e UniBA e vi partecipano, a vario titolo, soggetti privati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autostrade per l’Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Eni S.p.A., Fincantieri S.p.A.

Il Rettore riferisce che la Fondazione ha quale scopo: “*la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (high-performance computing, big data e quantum computing), incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo*”.

Il Rettore fa presente che gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Membri, il Collegio Sindacale e il Direttore.

Il Rettore rende noto che la sottoscrizione dell’atto costitutivo avrà luogo a Bologna presso lo studio notarile Rossi in data 11.06.2022 da parte da parte del soggetto proponente INFN e del socio CINECA. Tutti gli altri Enti Pubblici e Privati saranno riconosciuti quali membri fondatori Proponenti e/o Partecipanti “costituenti”, esattamente come fossero presenti alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, mediante la firma di un Atto Pubblico notarile unilaterale di adesione, da rogarsi, a decorrere dal 13.06.2022 e comunque entro e non oltre il 30.06.2022, da parte del Notaio che sarà incaricato da ciascun soggetto partecipante.

Il Rettore rappresenta, infine, che entro il 31.07.2022 il Consiglio di Amministrazione Provvisorio del CN convocherà l’Assemblea dei Membri della Fondazione per la nomina delle cariche ed ogni altra delibera necessaria all’avvio dell’attività della Fondazione.

STATUTO della FONDAZIONE

“*Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing*”

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito “DD”), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni



nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, quale Key Enabling Technologies ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DD, è costituita una fondazione denominata: **“Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”** (di seguito la “Fondazione”), quale soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell’art. 2 del DD (di seguito Programma di Ricerca CN-PNRR). La denominazione in lingua inglese è **“Italian Research Center on High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”**.

2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate ed è soggetta alla disciplina di cui all’art. 14 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.
3. La Fondazione ha sede legale in Bologna all’indirizzo pubblicato presso il Registro delle Persone Giuridiche e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero.
4. La durata della Fondazione è illimitata.
5. La Fondazione potrà utilizzare nei propri marchi anche la denominazione breve “ICSC”.

Art. 2

Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (high-performance computing, big data e quantum computing), incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo.
2. Nell’ambito dello scopo definito all’art. 1 e ai sensi dell’art. 5 del DD, la Fondazione rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca CN-PNRR, ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo DD, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l’adempimento delle previsioni dell’art. 15 del DD.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca CN-PNRR, la Fondazione svolge attività finalizzate: (i) alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, (ii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, (iii) alla realizzazione e allo sviluppo di programmi di formazione, (iv) a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e (v) alla divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca.
4. La Fondazione realizza lo scopo di coniugare e temperare ricerca di base e ricerca applicata, capace di generare ritorni economici nel breve periodo ed applicazioni della ricerca valutabili secondo criteri di mercato, atte a contribuire alla sostenibilità economica della Fondazione.

5. La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca in qualità di Centro Nazionale – come definito al punto 32 dell’art. 2 del DD (di seguito Programma di Ricerca CN-PNRR), verificando altresì il rispetto da parte dei soggetti “Spoke” delle regole dettate dal medesimo DD.
6. Attività strumentali, accessorie e connesse
- A. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l’obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute aggiuntive rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:
- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
 - della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
 - dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
 - dei profili innovativi del progetto;
 - delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.
- B. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
- C. Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest’ultima.
- D. La Fondazione, nell’ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.
- E. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro (nei limiti di cui al presente statuto oltre, ovviamente, a legge):
- i. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
 - ii. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - iii. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
 - iv. stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell’ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;

- v. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo.
- vi. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- vii. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
- viii. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3 **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione.
2. Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di **Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)** è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione.
3. Il Fondo di Gestione è costituito da:
 - le ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
 - da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo Scopo, la cui accettazione sia deliberata dal cda e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
 - da contribuzioni dei Partners della Fondazione;
 - da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
 - da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
 - nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;
 - reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
 - utili delle società partecipate;
 - ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.
 - proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca secondo i termini indicati dal Regolamento su IP;ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della fondazione e comunque nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e eurounitario, con particolare riguardo al periodo successivo ai primi quattro esercizi.

Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4. I contributi dovuti dai Membri della Fondazione sono i Contributi Ordinari ed i Contributi Straordinari.
5. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative inizialmente previsti al successivo art. 4 punto 9, poi dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.
6. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Membro.
7. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.
8. I contributi versati a norma del presente articolo 3, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.
9. In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di Dotazione o di Gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 4

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:
 - Fondatori Proponenti,
 - Fondatori Partecipanti,(di seguito, congiuntamente, i "Membri della Fondazione"). I Membri della Fondazione sono tutti enti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con lo scopo della Fondazione.
2. I Fondatori Proponenti sono soggetti pubblici o privati e si distinguono nelle seguenti categorie:

A1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

 - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
 - Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
 - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
 - Politecnico di Milano (Polimi)

- Sapienza Università di Roma (Uniroma1)
- Università degli studi dell'Aquila (Uniaq)
- Università degli studi di Bari Aldo Moro (Uniba)
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Unibo)
- Università degli studi di Catania (Unict)
- Università degli studi di Napoli Federico II (Unina)
- Università degli studi di Padova (Unipd)
- Università di Pisa (Unipi)
- Università degli studi di Torino (Unito)
- Politecnico di Torino (Polito)
- Università del Salento (Unisal)
- Università della Calabria (Unical)
- Università degli studi di Ferrara (Unife)
- Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore)
- Università degli studi di Parma (Unipr)
- Università degli studi di Pavia (Unipv)
- Università degli studi di Trieste (Units)

A2) Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Cineca Consorzio Interuniversitario (Cineca)
- Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
- Fondazione Bruno Kessler (FBK)
- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)

A3) Altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle categorie precedenti, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A.
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- Eni S.p.A.
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Fincantieri S.p.A.
- Fondazione per l'Innovazione Urbana
- Humanitas Mirasole S.p.A.
- International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development (IFAB)

- Leonardo S.p.A.
- TERNA S.p.A.
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- University of Pittsburgh Medical Center Italy (UPMC Italy S.r.l.)
- SOGEI S.p.A.
- Thales Alenia Space Italia S.p.A.

3. I Fondatori Partecipanti sono soggetti pubblici o privati e si distinguono nelle seguenti categorie:

B1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)
- Politecnico di Bari (Poliba)
- Università di Firenze (Unifi)
- Università degli studi di Roma Tor Vergata (Uniroma2)
- Università degli studi di Milano Bicocca (Unimib)
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
- Università degli studi di Trento (Unitn)

B2) Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente, che alla data di costituzione della Fondazione, sono:

- Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 Srl Uninominale
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Consortium GARR (GARR)
- Scuola Normale Superiore (Sns-Pi)

4. La maggioranza dei Membri della Fondazione sono soggetti pubblici rientranti delle categorie A1 e B1.

5. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma CN-PNRR, e quindi 4 (quattro) esercizi a partire dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 19 del DD, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta norma si applica anche in relazione alle disposizioni statutarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei Membri, salva l'ipotesi di ammissione di Membri di Categoria A3, nei limiti del DD (in tal caso l'ammissione è approvata ai sensi del successivo punto 10).

6. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma CN-PNRR, e quindi 4 (quattro) esercizi a partire dall'atto costitutivo, i Membri della Fondazione non possono versare nelle condizioni previste dal punto 5 dell'art. 7 del DD.

7. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma CN-PNRR, tutti i Membri della Fondazione devono avere almeno una sede operativa sul territorio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DD.

8. La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

9. Per il Periodo di Durata del Programma CN-PNRR, la misura dei contributi annuali ordinari è fissata pro capite come segue:
- Fondatori Proponenti di categorie A1 e A2: euro 100.000,00,
 - Fondatori Proponenti di categoria A3: euro 250.000,00,
 - Fondatori Partecipanti: euro 25.000,00.
10. L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione deve avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei propri requisiti.
11. I Fondatori Partecipanti, in esito all'accoglimento di apposita istanza al Consiglio di Amministrazione e assunzione dei relativi impegni, possono assumere la qualifica di Fondatori Proponenti.
12. Al termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca CN-PNRR, e quindi 4 (quattro) esercizi a partire dall'atto costitutivo, i Membri della Fondazione possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 5

Partners della Fondazione

1. Sono Partners della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla *mission* della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
3. Possono essere nominati Partners anche le persone giuridiche nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.
4. I Partners sono ammessi previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
5. I Partners non sono membri della Fondazione.

Art. 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - Il Presidente della Fondazione;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Direttore.



2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) anni e, precisamente, fino alla assemblea di approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro componenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo. I componenti possono essere eletti fino ad un limite di due mandati consecutivi.
3. Nei limiti di legge il Consiglio di Amministrazione può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni legate al perseguimento dello scopo e in linea con le attività della Fondazione.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto in un numero dispari da 7 (sette) a 11 (undici) componenti, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Di essi:

- 1 (un) membro è nominato dall'Assemblea su proposta dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Fondatore Proponente di categoria A1) in qualità di soggetto proponente del Programma di Ricerca CN-PNRR, sentiti il Cineca e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;
 - gli altri componenti sono nominati dall'assemblea secondo quanto meglio specificato al successivo art. 9, con precisazione che:
 - per metà devono essere designati dagli altri Fondatori Proponenti di categoria A1;
 - per l'altra metà devono essere designati dai Fondatori Proponenti di categorie A2 e A3, con almeno 1 (un) membro designato dai Fondatori Proponenti di categoria A2 e almeno 2 (due) membri designati dai Fondatori Proponenti di categoria A3;
 - il tutto fatta precisazione che:
 - il designante – al momento della designazione – deve essere in regola con il pagamento del proprio contributo;
 - almeno metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, dedotto il Presidente proposto, come sopra, da INFN, deve essere costituito da componenti designati da membri qualificati come di "natura pubblica" a termine di legge;
 - almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo di amministrazione deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente, che dura in carica per la durata del mandato degli Amministratori.

Art. 8

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 e seguenti del Codice Civile per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione o di governo societario e (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione, secondo la disciplina in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.



2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri; in ogni caso si applicano le limitazioni alla eleggibilità dei Consiglieri in relazione al disposto dell'art. 2391 del Codice Civile, nonché si applica la normativa di cui all'art. 2391-bis c.c.
3. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, e quindi dalla sottoscrizione dell'iniziale atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:
 - a. principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, ad applicare la normativa prevista per il caso di conflitto di interessi in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - b. principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
 - c. principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione indipendenti;
 - d) i candidati componenti degli organi di amministrazione e di controllo, unitamente alla dichiarazione di accettazione irrevocabile (condizionata) dell'incarico, dovranno presentare, almeno 15 (quindici) giorni prima della assemblea una descrizione del proprio curriculum professionale e l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Art. 9

Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. L'Assemblea nomina il membro del Consiglio di Amministrazione che assume la carica di Presidente dell'organo e della Fondazione, su proposta dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in qualità di soggetto proponente del Programma di Ricerca CN-PNRR, sentiti il Cineca e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. La proposta deve essere corredata dalla attestazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.
2. Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente avvengono mediante presentazione di liste di candidati da parte dei Membri della Fondazione, con le modalità che seguono.
3. Ogni Membro della Fondazione ha diritto a presentare una lista.
4. Nessun Membro della Fondazione può (i) concorrere alla presentazione di più di una lista né (ii) proporre propri candidati in più liste.
5. Ciascuna lista deve:
 - comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione meno uno;
 - essere composta (i) per metà da candidati che devono essere designati dai Fondatori Proponenti di categoria A1 ad eccezione dell'INFN, (ii) per l'altra metà da candidati che devono essere designati dai Fondatori Proponenti di categorie A2 e A3, con almeno 1 (un) membro designato dai Fondatori Proponenti di categoria A2 e almeno 2 (due) membri designati dai Fondatori Proponenti di categoria A3;

- indicare accanto al nome di ciascun candidato, la denominazione del Membro della Fondazione che esprime il candidato medesimo;

- contenere l'accettazione sottoscritta da ciascun candidato amministratore; tale documento deve essere allegato alla lista, unitamente alla attestazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.

Le liste (ed i documenti integrativi) dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione non oltre 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per l'elezione del Consiglio. Quest'ultimo avrà l'onere di far pervenire ai Membri della Fondazione copia di tutte le liste presentate nei predetti termini.

6. Nessun Membro della Fondazione può votare più di una lista.
7. Risultano eletti consiglieri i candidati espressi dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate.
8. Se, entro i termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle liste, non fosse presentata alcuna lista, si procederà alle votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea nel rispetto delle condizioni previste agli artt. 7, 8 e – per quanto applicabile – al presente art. 9. In tal caso la documentazione prevista per la verifica dei requisiti dovrà essere prodotta nei 15 giorni successivi all'elezione.

Art. 10

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
3. L'esclusione è proposta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
4. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, l'Assemblea, allo scopo convocata senza ritardo, provvede alla sua sostituzione su designazioni pervenute dai membri componenti la medesima categoria (A/1, A/2 o A/3) di cui il Consigliere era espressione e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 e, salvo deroga motivata, dei requisiti di genere di cui all'art. 7.
5. I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del Programma per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.
2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:
 - la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica, tenuto conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi di cui al successivo art. 16;
- l'attribuzione all'Industrial Advisory Board di specifiche deleghe di approvazione dei Piani di Investimento, con specifico riguardo al Programma di Ricerca CN-PNRR;
- la proposta all'Assemblea di ammissione di nuovi Membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;
- la delibera di ammissione dei Partner della Fondazione;
- la definizione delle politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi Regolamenti;
- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- la determinazione del contributo annuo dei Membri della Fondazione e dei Partner della Fondazione;
- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- la delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;
- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;
- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti in carica.
4. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
7. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
8. Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione si considererà regolarmente riunito, anche se in forma totalitaria, con ciò intendendosi presenti tutti i componenti del Consiglio stesso, nonché il Segretario, ed avendo manifestato tutti i componenti la piena consapevolezza delle materie da inserire in ordine del giorno, ed avendo, infine, manifestato la loro consapevolezza tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 13

Il Presidente e la Rappresentanza

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea come descritto all'art. 9 punto 1.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti di rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi della Fondazione.
3. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e approva l'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente se nominato, ovvero da un Amministratore da lui delegato, ovvero dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di nomina di consiglieri delegati ai sensi dell'art. 11, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.
6. La rappresentanza spetta altresì al Direttore, come disciplinato all'art.14, ed anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati, pure esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali risultanti dal relativo atto di nomina che dovrà essere formalizzato con atto notarile.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore svolge attività di gestione e coordinamento della Fondazione secondo quanto ad egli attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore, ed ogni eventuale loro successiva modifica, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di apposita delibera e devono essere formalizzati mediante rilascio, a cura del Presidente, di apposita procura notarile.
3. Al Direttore si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 15

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione, rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.
2. Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.
4. L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere a ciò delegato ai sensi dell'art. 13 o dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto.
6. Si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
7. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:
 - approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
 - formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
 - in attuazione delle proprie competenze, propone al Consiglio di Amministrazione indirizzi non vincolanti sui programmi della Fondazione e specifiche iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione;
 - procede alla determinazione del numero dei membri, alla nomina ed alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente art. 7;
 - nomina il Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dal precedente art. 9 punto 1 richiamato dall'art. 13;
 - procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore determinandone la remunerazione;
 - delibera in merito alle azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;

- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione;
 - delibera in merito all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - delibera in merito alle modifiche di statuto;
 - delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.
 - delibera la richiesta di scioglimento della fondazione alle autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 200, n. 362 nonché del codice civile.
8. Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.
 9. L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, salvo nei casi di: (i) deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, (ii) deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
 10. L'assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 11. Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 12. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 16

Board di Coordinamento degli Spoke - Industrial Advisory Board - International Advisory Board – ulteriori Comitati della Fondazione

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD, ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta utile istituisce i seguenti Comitati.
2. Il Board di Coordinamento degli Spoke è l'organismo che ha la funzione di coordinare gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca CN-PNRR, riportandone gli esiti al Consiglio di Amministrazione. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da uno Spoke Leader e uno Spoke Co-leader per ciascuno Spoke previsto nel Programma di Ricerca CN-PNRR. Spoke Leader e Spoke co-Leader sono designati rispettivamente dai Membri della Fondazione che hanno il ruolo di Spoke Leader Institution e di Spoke Co-leader Institution tra figure di elevata qualificazione scientifica nel dominio di attività dello Spoke. All'atto di costituzione della Fondazione l'articolazione in Spoke è la seguente:



- Spoke 0: Cineca (Spoke Leader Institution), INFN (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 1: Unibo (Spoke Leader Institution), Unito (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 2: INFN (Spoke Leader Institution), INAF (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 3: INAF (Spoke Leader Institution), INFN (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 4: CMCC (Spoke Leader Institution), CNR (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 5: Uniba (Spoke Leader Institution), Uniaq (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 6: Uniroma1 (Spoke Leader Institution), Unipi (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 7: CNR (Spoke Leader Institution), SISSA (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 8: IIT (Spoke Leader Institution), Unict (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 9: Unina (Spoke Leader Institution), FBK (Spoke Co-leader Institution)
- Spoke 10: Polimi (Spoke Leader Institution), Unipd (Spoke Co-leader Institution)

Alla prima riunione, l'organismo elegge al proprio interno un Coordinatore scientifico che ne assume la presidenza. Al termine del Programma di Ricerca CN-PNRR, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare l'articolazione in Spoke nel modo più opportuno per perseguire gli scopi istituzionali della Fondazione.

3. L'Industrial Advisory Board è l'organismo che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione e, in accordo con l'International Advisory Board, fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca. Esso svolge il ruolo di Comitato Investimenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione, approvando i piani di investimento relativi a progetti ad alta innovazione (quali Proof of Concept, Acceleration grants, startup intelligence o Flagship), incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo. L'organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da un membro designato da ciascun Fondatore Proponente di categoria A3 e da eventuali ulteriori membri designati dai Partner della Fondazione. I membri designati devono possedere: (i) comprovata competenza specifica sulla *vision* economica e di settore e su progetti ad alto impatto e (ii) gli stessi requisiti soggettivi previsti per i consiglieri di amministrazione della Fondazione. Alla prima riunione, l'organismo elegge un Presidente tra i propri componenti.
4. L'International Advisory Board è l'organismo che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica, anche in accordo con l'Industrial Advisory Board, sugli obiettivi prefissati, sull'impatto e su protocolli di attività scientifiche di ricerca e sul programma di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche e piani pluriennali. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile da 7 (sette) ad 11 (undici) di membri esterni. I componenti devono essere persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione. La procedura di selezione dei componenti deve assicurare la qualità scientifica e l'indipendenza dei suoi componenti.
5. Il funzionamento dei predetti comitati, nonché di ulteriori comitati che il Consiglio di Amministrazione decidesse di istituire, saranno disciplinati da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

6. Ciascun Membro dell'Industrial Advisory Board e dell'International Advisory Board sottoscrive, al momento della propria entrata in funzione, un Non-Disclosure Agreement con il Presidente della Fondazione al fine di mantenere la più completa confidenzialità su tutte le informazioni, i dati ed i risultati delle attività di ricerca, i progetti e le proposte di finanziamento ed ogni altro dato che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare come confidenziale.

Art. 17

Organo di controllo e Revisore unico

1. La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo la normativa vigente in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge in materia di società per azioni, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
3. Almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Collegio Sindacale deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato.
4. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ed aventi i requisiti di legge in materia di società per azioni, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
5. Alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore provvede l'assemblea con le maggioranze ordinarie, unitamente alla delibera dei relativi compensi, scegliendo nell'ambito di una rosa di almeno 10 (dieci) candidati per il Collegio Sindacale e di almeno 3 (tre) candidati per la Società di Revisione, proposti all'Assemblea dai membri almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, unitamente alla documentazione prevista in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Art. 18

Libri Verbali

1. I libri che la Fondazione deve tenere sono:
 - il libro dei Membri della Fondazione;
 - il libro dei Partner;
 - il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
 - il libro dei verbali del Collegio Sindacale;
 - il libro del Revisore Legale.

Art. 19

Scritture contabili Bilancio ed Esercizio Finanziario

1. L'esercizio civilistico e finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Direttore nominato ai sensi del precedente art. 14, possono eccedere i limiti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve autorizzare espressamente il rappresentante legale della Fondazione o il Direttore a contrarre direttamente impegni di spesa ed obbligazioni oltre i limiti approvati dal Consiglio stesso.
5. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
7. Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
8. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in quanto applicabile.

Art. 20

Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato. I rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

Art. 21

Destinazione degli utili o degli avanzi di gestione

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 22

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.
2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione

Art. 23

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 24

Clausola compromissoria

1. Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

Art. 25

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

1. I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo.

Art. 26

Codice Etico

La Fondazione adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
- VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “*Campioni Nazionali*” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “*Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies*” finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (D.M. MUR n. 3138 del 16.12.2021);
- PRESO ATTO dell'adesione del Politecnico di Bari al Centro Nazionale di Ricerca in *High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing*, a valere sull'area tematica “*simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni*” del D.M. MUR n. 3138 del 16.12.2021.
- VISTA la delibera del CdA di Ateneo seduta del 24.02.2022 – 01.03.2022;
- VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31.03.2022 di approvazione delle graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “*Campioni Nazionali di R&S*”;
- VISTA la bozza di Statuto della Costituenda Fondazione di Partecipazione denominata “*Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing*”;
- PRESO ATTO che in data 11.06.2022 è fissata la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Centro Nazionale *de quo* e che a valle della sottoscrizione nei termini indicati è necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto pubblico notarile unilaterale di adesione indicato in narrativa;
- PRESO ATTO dell'interesse del Politecnico di Bari ad aderire alla Fondazione in argomento in qualità di soggetto fondatore partecipante;
- UDITA la relazione del Rettore;

DELIBERA

all'unanimità, di esprimere parere favorevole in merito alla partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “*Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing*,”



Big Data and Quantum Computing”, con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in Statuto come “*Fondatori Partecipanti categoria B1 Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR*”.



Non essendoci altro da discutere, alle 14:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino